Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 2 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L' importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803, concernente la ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1946, n. 6, alla tabella *A*, pag. 53, colonna 4, in corrispondenza al numero dei capitoli parte 17ª e 15ª, ove è detto: « 1.000.100 » devesi leggere: « 1.100.000 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 901.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Giacinto Carucci », con sede in Salerno.

N. 901. Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Giacinto Carucci », con sede in Salerno, eretta canonicamente con decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 28 gennaio 1942, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1946

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che a seguito delle dimissioni presentate dal commissario avv. Vincenzo La Medica l'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia è stata temporaneamente affidata al funzionario di prefettura dott. Aurelio Ronca, il quale per esigenze di servizio non può più disimpegnare l'incarico;

Decreta:

Il rag. Liborio D'Angelo è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

Roma, addì 19 febbraio 1946

(528) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.

Cessazione dalle funzioni del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1945, col quale venne disposta la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ufficio suddetto;

Decreta:

Il prof. Emilio Patrissi cessa dalle funzioni di vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Roma, addì 19 febbraio 1946

(529) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società Anonima Articoli Mohair Albino), con sede in Bergamo-Albino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società Anonima Articoli Mohair Albino), esercente lavorazione tessuti, con sede in Bergamo-Albino, via Oltre Serio n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società Anonima Articoli Mohair Albino), con sede in Bergamo-Albino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Bruni Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(467)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946.

Apertura di una filiale in Pavia del Credito Italiano con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1942, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria filiale in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(557)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.

Apertura di una dipendenza in Fagnano Olona (Varese) della Banca Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », con sede in Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », società in accomandita semplice, con sede in Busto Arsizio (Varese);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », società in accomandita semplice, con sede in Busto Arsizio (Varese), è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Fagnano Olona (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1946

(556) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.

Apertura di una dipendenza in Piazzola sul Brenta (Padova) della Banca cooperativa popolare di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa popolare di Padova, società cooperativa per azioni con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa popolare di Padova, società cooperativa per azioni con sede in Padova, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Piazzola sul Brenta (Padova) contro contemporanea chiusura dello sportello di Villafranca Padovana (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1946

(559) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 11 aprile 1942, con il quale il sig. Giuseppe Ferrante venne confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Vicenza;

Considerato che il predetto sig. Ferrante è decaduto dall'incarico per compiuto periodo;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Ferrante è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1946

(558) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società « I.N.N.E.T. », Industria Nazionale Nastri Elastici, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita semplice Industria Nazionale Nastri Elastici, con sede in Torino, via Figlie dei Militari, n. 28;

Vista la relazione del sequestratario e ritenuto che dalle ulteriori indagini è risultato che nell'azienda non esistono prevalenti interessi tedeschi, cosicchè si rende opportuno trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 7 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita semplice Industria Nazionale Nastri Elastici, con sede in Torino (I.N.N.E.T.).

2. — La Società in accomandita semplice Industria Nazionale Nastri Elastici, con sede in Torino (I.N.N.E.T.), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Ernesto Levi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1946

(562) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Generale Unione Tessuti Italiani (G.U.T.I.), con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la S. A. Generale Unione Tessuti Italiani (G.U.T.I.), con sede in Milano, corso Venezia n. 44, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S.A. Generale Unione Tessuti Italiani (G.U.T.I.), con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Rapisarda Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(564)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Società anonima « Fabbrica derivati del piombo », con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, col quale la Società anonima « Fabbrica derivati del piombo », con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'azienda sopraindicata venga liberata dai vincoli di cui alle leggi di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Società anonima « Fabbrica derivati del piombo », con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, i quali, a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(561)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Considerato che nell'ottobre 1943 il Consiglio di amministrazione dell'anzidetto Istituto venne sciolto;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del citato Istituto;

Decreta:

Il prof. Flaminio Mancaleoni fu Salvatore è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, per gli esercizi 1946-1947.

L'ing. Gavino Deliperi fu Giacomo Luigi, il conte Raimondo Orrù fu Emanuele, l'avv. Giuseppe Puligheddu di Sebastiano e il sig. Giuseppe Cau fu Raimondo, sono nominati consiglieri di amministrazione del predetto Istituto e resteranno in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(560)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 febbraio 1946.

Abrogazione dei provvedimenti emanati in materia di approvvigionamento del vino.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 dicembre 1945, n. 838, sull'istituzione e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1945, n. 122,

relativo all'adozione di provvedimenti per assicurare a determinate categorie sociali l'approvvigionamento del vino;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 4 ottobre 1945 è abrogato e sono pure abrogati i provvedimenti emanati dai Prefetti in applicazione di esso.

Tuttavia i Prefetti hanno facoltà di ultimare a cura delle Sezioni provinciali dell'alimentazione la distribuzione del vino che risulti vincolato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1946

(553) *L'Alto Commissario*: MENTASTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea

La signora Maria De Pasquale ha dichiarato essere andato smarrito il diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Catania nel 1941 dal marito dott. Salvatore De Pasquale fu Ferdinando, di anni 27 da Vittoria, attualmente prigioniero di guerra.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 febbraio 1946 - N. 49

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	98,175
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	86,15
Id. 5 % 1936	97,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,125
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,075

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Approvazione della notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934, 21 ottobre 1934 e successive modificazioni, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1945, n. 27800/12106;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 26 novembre 1945 per la nomina di 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1945

Il Ministro: DE COURTEN

Notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di numero 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diotrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il visus raggiunga la metà in un occhio ed un quarto nell'altro a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 12 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma *i*). Le domande dovranno in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) estratto del registro degli atti di nascita;

c) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

d) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

e) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

f) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « istruzioni »;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*) ed *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *g*) ed *h*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università del Regno, o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 11.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 26 novembre 1945

Il Ministro: DE COURTEN

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

(Approvati con decreti Ministeriali 12 settembre e 21 ottobre 1934 e successive modificazioni).

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) quattro pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria ed una di preparazione anatomica.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e

i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, si sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di preparazione anatomica, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica, i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

1) Esami scritti *di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo. I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione; ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali, alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascuno scritto.

2) Prove pratiche sull'ammalato.

Art. 21.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo avere stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) Prova pratica sul cadavere.

Medicina operatoria e tecnica delle operazioni.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione - Disarticolazione dell'alluce (trasometatarsea).

2° Legatura dell'ascellare Disarticolazione del pollice (carpometacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

7° Disarticolazione dell'antibraccio Uretrotomia esterna.

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) - Tracheotomia.

13° Trattamento primario delle ferite penetranti nel cranio - Operazioni di orniotomia.

14° Tecnica della trasfusione sanguigna - Operazione di ano contronatura.

15° Tecnica dell'anestesia generale e locale - Legatura del ramo anteriore dell'arteria meningea media.

16° Iniezione intracardiaca - Lavatura gastrica.

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) prima di eseguire l'operazione il candidato descriverà il metodo operatorio prescelto illustrandone eventualmente i vantaggi in confronto con altri metodi.

Ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande sulle formazioni anatomiche interessate dall'atto operatorio, sull'anatomia topografica della regione e sulle precauzioni post-operatorie.

I numeri corrispondenti alle operazioni che non potessero essere più eseguite sul cadavere disponibile, saranno esclusi dall'urna.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(549)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.